



TRIBUNALE DI IMPERIA

- Presidenza -

Imperia, 11 aprile 2020

**1) RINVIO D’UFFICIO DELLE UDIENZE, CIVILI E
PENALI, FISSATE FINO ALL’11 MAGGIO 2020**

(ART. 36 DEL DECRETO-LEGGE 8.4.2020 n. 23)

.....

2) DISCIPLINA DELLE URGENZE NEL CIVILE

1)

Ai sensi dell’art. 36, primo comma del D.L. 8.4.2020 n. 23 *“Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall’art. 83, commi 1 e 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all’11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020 ...”*.

Per il secondo comma del medesimo articolo **dette disposizioni non si applicano “ai procedimenti penali in cui i termini di cui all’articolo 304 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi all’11 maggio 2020”**.

Riporto, di seguito, i richiamati commi 1, 2 e 6 dell’art. 83 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, così come modificati:

COMMA 1

“Dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva all’11 maggio 2020”.

COMMA 2

“Dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all’articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546”.

COMMA 6

“Per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l’autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell’ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d’intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate d’intesa con il Presidente della Corte d’appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello dei rispettivi distretti”.

Rimangono ferme le disposizioni che ho già dato, in quanto compatibili.

In sostanza, il termine del rinvio obbligatorio delle udienze - in precedenza fissato al 15 aprile 2020 (v. art. 1 D.L. 8.3.2020 n. 11) - viene prorogato all’11 maggio 2020.

Di conseguenza, viene differita al 12 maggio 2020 la data a decorrere dalla quale i capi degli uffici giudiziari potranno assumere determinate misure organizzative (v. cit. art. 83, sesto comma).

2)

Con provvedimento in data 11 marzo 2020, menzionai, tra i procedimenti da trattare, anche quelli la cui **“ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti”**.

Riporto quanto indicato in detto provvedimento:

“L’individuazione di tali procedimenti non può avvenire d’ufficio, atteso che il processo civile, almeno in materia di diritti disponibili, si fonda sull’impulso di parte.

Ne consegue che è onere dei difensori (ovviamente non congiuntamente) depositare – per via telematica - istanza di trattazione dei procedimenti pendenti (già iniziati, secondo la definizione normativa) di cui chiedono la trattazione; tale istanza, da depositarsi tempestivamente (di norma due giorni prima dell’udienza), dovrà essere corredata dalla specifica indicazione dei motivi di urgenza.

Il magistrato provvederà tempestivamente alla dichiarazione di urgenza con decreto non impugnabile, con il quale adotta anche i provvedimenti consequenziali, da comunicarsi alle parti.

Per le cause per le quali non è ancora stato individuato il giudice istruttore, la dichiarazione di urgenza è fatta, con decreto non impugnabile in calce alla citazione o al ricorso, dal dirigente della sezione civile, dott. Alessandro Cento, che viene delegato.

Per le cause già iniziate provvede il giudice istruttore o, se collegiali, il presidente del collegio”.

A modifica di quanto precede, dispongo che l’istanza per la dichiarazione d’urgenza dovrà essere depositata dal difensore entro 5 giorni dalla comunicazione della data del rinvio.

.....

Si comunico: ai Magistrati togati ed onorari, al Dirigente Amministrativo del Tribunale, ai Direttori Amministrativi del circondario ed al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Imperia.

Il Presidente
dott. Eduardo Bracco

